

Special Assist

Fiscal
Assist
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

LEGGE 30/12/18, N. 145

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

DELLO STATO (LEGGE DI BILANCIO 2019)

(G.U. N. 302 DEL 31/12/18)

ENTRATA IN VIGORE: 1/1/19

PARTE 2° - IVA E ALTRE IMPOSTE

IVA	
<p>Blocco degli aumenti IVA Bloccato il previsto aumento delle aliquote IVA (derivante dalla cd. clausola di salvaguardia) per l'anno 2019. L'incremento dell'aliquota ordinaria è confermato per il 2020 (che passa quindi dal 22 al 25,2%) e 1° gennaio 2021 (passa dal 25,2% al 26,5%).</p>	Co. 2
<p>Norma interpretativa per i dispositivi medici - aliquota Iva Trova applicazione l'aliquota IVA del 10% ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Concessione del 12 ottobre 2017. Rientrano nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 i medicinali costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.</p>	Co. 3
<p>Aliquota IVA per i prodotti della panetteria ordinaria Gli ingredienti e le sostanze che possono beneficiare dell'IVA super ridotta del 4% applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria sono grassi, oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972.</p>	Co. 4
<p>Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS - Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione del Modello 730 precompilato, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 3, del D.lgs. n. 127/2015, con riferimento alle (sole) fatture i cui dati sono da inviare al STS. I dati fiscali trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle PA per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. I soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini dell'elaborazione del Modello 730 precompilato possono provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, tramite l'invio al STS. Con decreto interministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,</p>	Co. 53 e 54

Special Assist

saranno definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.	
<p>Fatturazione sponsorizzazioni – si torna al passato</p> <p>La norma ha abrogato la recentissima disposizione introdotta dall'art. 10 del D.L. n. 119/2018, nella parte in cui dispone(va) che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi ad ASD che hanno optato per il cd. Regime Siae (Legge 398) fossero adempiuti dai cessionari.</p> <p>Resta quindi fissato che in caso di emissione di fattura da parte di detti enti essi provvedono in autonomia.</p>	Co. 56
ALTRE IMPOSTE	
<p>Imposta sui servizi digitali</p> <p>Istituita un'imposta forfetaria sui servizi digitali, che si applica ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che prestano detti servizi laddove abbiano un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750.000.000 di euro; • di questi, almeno 5,500.000 di euro devono essere realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. <p>L'imposta è pari al 3% dei ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. I ricavi da servizi digitali, su cui si applica l'imposta, derivano dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. <p>Per l'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.</p> <p>Disposizioni attuative - con decreto interministeriale, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.</p> <p>Decorrenza - Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale.</p> <p>Abrogazioni – abrogata (mai entrata in vigore) la disciplina dell'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dall'1/1/19</p>	Co. 35-50
<p>Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante)</p> <p>Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.</p>	

Special Assist

Il ricavo è tassabile se l'utente del servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato nel periodo d'imposta interessato.

Si considera nel territorio dello stato quell'utente nelle seguenti fattispecie:

- nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata, la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;
- nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi:
 1. se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 2. se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
- nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta, sono tenuti a richiedere all'Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non residenti sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame.

Modalità di versamento dell'imposta – il versamento dell'imposta deve effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre.

Dichiarazione annuale – ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, occorre presentare una dichiarazione riguardante l'ammontare dei servizi tassabili prestati.

Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico per l'invio telematico dei corrispettivi

Modificata la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la **memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi**. Il credito d'imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, è riconosciuto per un massimo di **250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento. Può essere **utilizzato a decorrere** dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Norme attuative – saranno emanate entro il 31/1/19.

Co. 55

Abrogato il taglio del rimborso di accisa – norma interpretativa

Fissata la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come **carburante**, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20

Co. 57

Special Assist

<p>febbraio 2014, è stato precisato che la norma si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'art. 1, co. 234, secondo periodo, della legge n. 190/2014.</p>	
<p>L'art. 1, co. 579, della legge di Stabilità 2014 aveva previsto, a partire dall'1/1/2015, il "taglio" del credito d'imposta spettante alle imprese del settore del trasporto merci e persone nella misura del 15%. L'art. 1, co. 234 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – ha, tuttavia, rinviato la decorrenza del suddetto taglio del rimborso di accisa sul gasolio al 2019.</p>	
<p>Cooperative esistenti all'1.1.1996 – prorogata la possibilità di concedere finanziamenti ai soci Prorogata al 31/12/2023 l'applicazione della disposizione che consente alle società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile esistenti all'1.1.1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, di continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB Condizione per l'applicazione della proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; • il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15.000.000 di euro; • l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; • i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato. 	<p>Co. 69</p>
<p>Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati Previsto un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; • di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. 	<p>Co. 73- 77</p>
<p>Limiti di fruizione – il limite è pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. Disposizioni applicative – un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve definire le modalità di applicazione, i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.</p>	
<p>Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie - proroga Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, co. da 46 a 55, della legge n. 205/2014, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/18. Misura e limite del beneficio - il credito d'imposta, nel limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%. Norme applicative - per l'attuazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del</p>	<p>Co. 78-80</p>

Special Assist

decreto del Ministro dello sviluppo economico 4/5/18.	
<p>Vendita al dettaglio di giornali e periodici - credito d'imposta Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con emanando decreto. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.</p>	Co. 806-809
<p>Misura - Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stabilito nella misura massima di 2.000 euro; • è fruibile nel rispetto dei limiti «de minimis»; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, mediante modello F24. <p>Disposizioni applicative - un DPCM stabilirà le disposizioni applicative dell'agevolazione.</p>	
<p>Terzo settore-non commercialità Nell'ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, viene introdotta una nuova disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.</p>	Co. 82
<p>Canone tv a regime L'importo del canone tv è stato fissato, a regime, a 90 euro.</p>	Co. 89- 90
<p>Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici Previsto un credito d'imposta pari al 65% dell'importo elargito per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. L'agevolazione è riconosciuta qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi. Come fruire - ripartito in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile; • ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. <p>Come utilizzare - per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	Co. 156-161
<p>Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388/2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007. Adempimenti - I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela,</p>	

Special Assist

<p>del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.</p> <p>Pubblicità – detti soggetti devono pubblicare la destinazione e l'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.</p>	
<p>Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica</p> <p>Ulteriore e più rilevante possibilità di rottamare con modalità super-agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli (non superiori a 1.000 euro) annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all'agente della riscossione dall'1/1/00 al 31/12/17, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.</p> <p>Come estinguere i debiti - i soggetti interessati versano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: <ul style="list-style-type: none"> • al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro. • al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro; • al 35% qualora l'ISEE sia superiore a 12.500 euro ma non a 20.000 euro; • l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999) • il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 	<p>Co. 184-199</p>
<p>Start-up innovative - incentivi all'investimento</p> <p>Per l'anno 2019, le aliquote delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui ai co. 1, 4 e 7 dell'art. 29 del D.L. n. 179/2012 sono incrementate dal 30 al 40%.</p> <p>Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.</p>	<p>Co. 218</p>
<p>Aumento del limite per il trasferimento del denaro contante nel turismo</p> <p>È stato previsto l'aumento da 10.0000 a 15.000 euro dell'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, per le persone fisiche che hanno cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori dall'Italia.</p> <p>Il limite per il trasferimento di denaro contante è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione. 	<p>Co. 245</p>

Special Assist

<p>Imprese di autotrasporto – credito d'imposta per i rimborsi ai giovani conducenti Dal 1/1/19 al 31/12/20, ai conducenti che non abbiano compiuto il 35° anno di età all'1/1/19 - inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - che lavorano per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, spetta un rimborso, erogato da ciascuna impresa, per il 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Alle imprese che erogano tale compenso, ai fini IRES, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.</p>	<p>Co. 291 – 295</p>
<p>Credito d'imposta per manutenzione, restauro e per la realizzazione di impianti sportivi pubblici Introdotto un credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici; • la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. <p>Misura del beneficio – il credito d'imposta spetta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Utilizzo - Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 241/1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Limiti - non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388/2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007. Cumulo - I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei co. da 621 a 627 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.</p>	<p>Co. 621-625</p>
<p>Concorsi pronostici – abrogazione dell'imposta unica e del diritto fisso A decorrere dall'1/7/19 sono abrogati l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive e il diritto fisso.</p>	<p>Co. 638</p>
<p>ASD - Esenzione imposta di bollo Si estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.</p>	<p>Co. 646</p>
<p>Modifiche relative all'accisa sulla birra È stato effettuato un intervento sull'articolo 1, co. 514, della legge n. 205/2017, che fissava in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato l'aliquota di accisa sulla birra che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 2019 superando la misura e rideterminando a decorrere dal 1/1/19 l'aliquota di accisa sulla birra a euro 2,99 per ettolitro e per grado-</p>	<p>Co. 689-691</p>

Special Assist

<p>Plato. Sostituendo il co. 3-bis dell'art. 35 del D.lgs. n. 504/1995, è stata introdotta una riduzione del 40% dell'aliquota ordinaria in favore della birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'art. 2, co. 4-bis, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo MEF, l'aliquota di accisa da applicare alla birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri permane quella ordinaria.</p>	
<p>Imposta sostitutiva per i raccoglitori occasionali di tartufi e di prodotti selvatici non legnosi e aliquota Iva per i tartufi È stata previsto che i redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (ossia, quando i corrispettivi per la vendita dei beni non superano i 7.000 euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30 (ad esempio, funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio (a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e relative addizionali), pari a 100 euro. I raccoglitori occasionali, inoltre, sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.</p>	Co. 692-699
<p>È stato previsto, inoltre, che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto ministeriale, si applica l'aliquota Iva del 4%. Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l'Iva al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica l'Iva al 10%.</p>	
<p>Trattamento fiscale dei familiari dell'imprenditore agricolo I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente</p>	Co. 705
<p>Imprenditori agricoli - esercizio dell'attività di vendita Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese - che già potevano vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende - potranno anche vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.</p>	Co. 700
<p>Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici Introdotta, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi. L'ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla</p>	Co. 1031-1047 e co. 1057 a 1064

Special Assist

<p>medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all'utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.</p> <p>Con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti, è riconosciuta a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e e che consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla categoria 0, 1, 2.</p> <p>La corresponsione del contributo da parte del venditore avviene mediante compensazione il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.</p>	
<p>Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici</p> <p>Prevista la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni</p>	Co. 1048
<p>Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU</p> <p>Incrementate a decorrere dal 1/1/19 dell'1,35 e dell'1,25% le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery.</p>	Co. 1051
<p>Imposta unica giochi a distanza e scommesse</p> <p>È stato stabilito che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sia applicata ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l'aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l'aliquota per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.</p>	Co. 1052
<p>Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati</p> <p>È stata aumentata la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Sono, inoltre, stati incrementati l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti. Si ricorda che, con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, la tassazione è di tipo misto, ovvero presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; la base imponibile è definita in termini fisici, mentre l'aliquota è espressa in termini monetari; • una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto. Per tale componente, dunque, la base imponibile è definita in termini monetari e l'aliquota viene definita come percentuale della base. Il riferimento adottato, a seguito della riforma del D.lgs. n. 188/2014, è quello del "prezzo medio ponderato" di vendita per chilogrammo convenzionale. 	Co. 1074-1078

Special Assist

<p>Per le sigarette è altresì previsto un onere fiscale minimo, che tiene conto sia dell'accisa che dell'IVA.</p> <p>Per i prodotti diversi dalle sigarette sono previste imposte di tipo ad valorem.</p> <p>È prevista, inoltre, un'accisa minima, espressa in termini monetari, rispetto a un quantitativo minimo corrispondente convenzionalmente a un chilogrammo di prodotto.</p>	
<p>Imposta di registro</p> <p>Modificato l'art. 20 del Testo Unico dell'imposta di registro limitando l'attività riquilibratrice dell'amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati</p>	<p><i>Co. 1084</i></p>
<p>Imprese di assicurazione – modificata la misura degli anticipi sul versamento delle imposte</p> <p>Il versamento a titolo di acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati - che gli assicuratori sono tenuti ad effettuare entro il 16/11 di ogni anno ai sensi dell'art. 9, co. 1-bis, della legge n. 1216/1961 - è commisurato alle seguenti aliquote dell'imposta dovuta per l'anno precedente: 85% per il 2019, 90% per il 2020 e 100% a decorrere dall'anno 2021.</p>	<p><i>Co. 1066</i></p>